



r_emi.ro.Giunta - Prot. 29/11/2022.1193887.E

STATUTO ARIBO-RE ODV

Modificato dall'assemblea dei soci in data 25 novembre 2022



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"ARIBO-RE ODV"

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita con sede in Bologna (BO), Via del Rosario n. 2/5, in forma di associazione, l'organizzazione di volontariato denominata "ARIBO-RE ODV".

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha durata illimitata.

Art.2

Finalità - Oggetto

L'Associazione è istituita con l'obiettivo di riunire persone altamente preparate nel settore delle radiocomunicazioni, che credono nell'utilità sociale di tali proprie competenze specialmente in contesti di emergenza, che si riconoscono nei principi e valori del volontariato e condividono lo spirito civico e solidaristico che anima il Servizio nazionale di Protezione Civile, determinate a prestare la propria opera in occasione di calamità e di altri eventi in cui si richiede l'impiego delle radiocomunicazioni a supporto o in alternativa ai mezzi di comunicazione ordinari.

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità partecipando al Servizio nazionale di Protezione Civile, quale componente della struttura operativa del volontariato organizzato, così concorrendo, di concerto con Istituzioni, Enti e altre Organizzazioni, all'assolvimento delle attività di Protezione Civile. In tale ambito, l'Associazione informa la propria azione alle seguenti linee di indirizzo, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assicurare ai propri aderenti una continua formazione teorica e pratica, anche attraverso la predisposizione di addestramenti e la partecipazione a esercitazioni, affinché possano operare in modo pienamente autosufficiente e siano in grado di intervenire tempestivamente ove richiesto;
- dotarsi di equipaggiamento, mezzi di trasporto e attrezzature tecniche moderni e affidabili, idonei e adeguati all'impiego negli scenari di rischio in cui l'Associazione è chiamata a operare;
- promuovere e aderire a ogni forma di intesa, cooperazione e aggregazione tra componenti del Servizio nazionale di Protezione Civile, anche mediante la stipula di convenzioni e l'adesione a raggruppamenti di associazioni aventi finalità statutarie omogenee.

L'Associazione intende perseguire le proprie finalità svolgendo, in via principale, attività di interesse generale di protezione civile *ex art. 5 co. 1 lett. y D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.* e, in via secondaria e strumentale rispetto alle precedenti, attività diverse *ex art. 6 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.*, come previste dallo statuto o ulteriormente individuate dal Consiglio Direttivo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- assistere la popolazione, su richiesta delle Autorità competenti, in occasione di eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative;
- assicurare i collegamenti radio richiesti e autorizzati dalle Autorità competenti in occasione di calamità o altre contingenze particolari di interesse pubblico;

- fornire radioassistenza all'Ente organizzatore in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento;
- fornire supporto alla scorta tecnica in occasione di gare ciclistiche su strada, mettendo a disposizione dell'Ente organizzatore propri volontari muniti di abilitazione di addetto alle segnalazioni aggiuntive (A.S.A.);
- fornire supporto logistico, in convenzione con l'Ente organizzatore, in occasione di manifestazioni culturali, artistiche o ricreative (es. concerti, sagre di paese, feste di strada) e di eventi sportivi (es. gare podistiche o di *mountain bike*), a vantaggio di una migliore informazione alla popolazione interessata;
- organizzare corsi di preparazione all'esame di abilitazione a radioamatore;
- organizzare corsi volti a divulgare le conoscenze teoriche e le abilità pratiche in materia di radiocomunicazioni;
- culturali di interesse sociale con finalità educativa
- partecipare a iniziative di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Tali attività sono svolte dall'Associazione tramite l'operato dei propri aderenti, che agiscono in qualità di volontari.

Il volontario è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal presente Statuto o dal Regolamento interno. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art.3

Risorse economiche - Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;

- f) attività di raccolta fondi;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, secondarie e strumentali.
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art.4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, mettendo a disposizione le proprie competenze tecniche specialistiche ed operando anche attraverso l'utilizzo delle proprie attrezzature, secondo precise disposizioni del regolamento interno.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono associati dell'Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione ad associato, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di associato si perde:

- a) per recesso;

- b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro degli associati.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

Art.7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art.8

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa. Il diritto di voto degli associati minorenni è esercitato dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) elegge i componenti il Consiglio Direttivo, previa determinazione del numero per il mandato successivo;
- c) elegge eventualmente i membri del Collegio Sindacale;
- d) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approva gli eventuali regolamenti interni;
- f) delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- g) si esprime sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In aggiunta a tale forma di pubblicità, l'Associazione potrà provvedere ad effettuare la comunicazione anche tramite altri mezzi, individuati di volta in volta dal Consiglio Direttivo, diretti a meglio diffondere fra gli associati la data fissata per la seduta.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati per delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando siano approvate dai due terzi degli intervenuti.

Questa disposizione non può essere cancellata.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.



Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) individuare attività diverse (*ex art. 6 D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.*) ulteriori rispetto a quelle previste dallo statuto;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art.12

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art.13

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.



Art.14

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art.15

Norma finale

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, se individuate dall'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.16

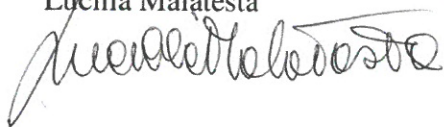
Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Bologna, 25 novembre 2022

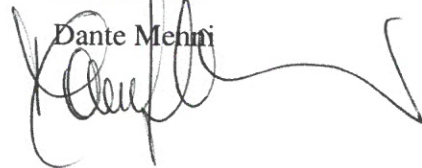
Il Segretario

Lucilla Malatesta



Il Presidente

Dante Menini



AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

E allegato dell'atto

Registrato al R. 7574 serie 3

